



del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

Circolare di aggiornamento sulla Finanziaria 2007

DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE

Il limite di deducibilità per:

- quote di ammortamento;
- canoni di leasing anche finanziario;
- canoni di noleggio;
- spese di impiego e manutenzione

dei telefoni cellulari passa dal 50% all'80%.

Tale percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte di imprese di autotrasporto, con il limite di un solo impianto per ciascun veicolo.

La novità riguarda sia le imprese che i professionisti.

IMPORTANTE: poiché la normativa si riferisce alla lettera gg) del codice delle comunicazioni elettroniche si deve ritenere che la deducibilità nella misura del 80% si estenda anche alle spese dei telefoni fissi.

Decorrenza: le disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

N.B ai fini del calcolo degli acconti Irpef, Ires, e Irap 2007, quale imposta del periodo precedente, si deve assumere quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle nuove disposizioni

AUTOVEICOLI

Per **COSTI** si intende:

sia quelli riferiti all'acquisto: ammortamento, canone di leasing, canone di noleggio;

sia quelli riferiti all'impiego del veicolo: carburanti, lubrificanti, manutenzioni, custodia, bollo, assicurazione.

VEICOLI	DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 2005	NUOVE REGOLE DAL 2006
Utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa	Deducibilità integrale al 100% tutti i costi (ammortamento, leasing, noleggio, spese di gestione ed impiego)	Deducibilità integrale al 100% di tutti i costi (ammortamento, leasing, noleggio, spese di gestione ed impiego)
Adibiti ad uso pubblico	Deducibilità integrale al 100% di tutti i costi (ammortamento, leasing, noleggio, spese di gestione ed impiego)	Deducibilità integrale al 100% di tutti i costi (ammortamento, leasing, noleggio, spese di gestione ed impiego)
In uso promiscuo ai dipendenti	Deducibilità integrale al 100% di tutti i costi (ammortamento leasing, noleggio, spese di gestione ed impiego), a condizione che la concessione in uso al dipendente avvenga per la maggior parte del periodo di imposta.	Deducibilità fino all'importo che costituisce reddito di lavoro in capo al dipendente (fr.benefit), indipendentemente dalla durata dell'uso promiscuo.
Utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio	Deducibilità dei costi nella misura dell'80%, con un limite massimo del costo del veicolo di € 25.822,84. Spese di gestione ed utilizzo deducibili all'80%.	Deducibilità dei costi nella misura dell'80%, con un limite massimo del costo del veicolo di € 25.822,84; spese di gestione ed utilizzo deducibili all'80%.
Utilizzati nell'esercizio di impresa per uso diverso da quelli elencati in precedenza	Deducibilità dei costi nella misura del 50%, con un limite massimo del costo del veicolo di € 18.075,99; spese di gestione ed utilizzo deducibili al 50%.	NESSUNA DEDUCIBILITA'
Utilizzati nell'esercizio di arte o professione	Deducibilità dei costi nella misura del 50%, con un limite massimo del costo del veicolo di € 18.075,99; spese di gestione ed utilizzo deducibili al 50%.	Deducibilità dei costi nella misura del 25%, con un limite massimo del costo del veicolo di € 18.075,99; spese di gestione ed utilizzo deducibili al 25%.



STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate

del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

I mezzi di trasporto **ESCLUSI** dalle modifiche normative sono:

- i veicoli NON previsti dall'articolo 164 del TUIR:

- i mezzi di trasporto NON a motore (ad esempio le biciclette);
- i mezzi di trasporto a motore che, per la loro natura, sono adibiti ad un uso esclusivamente strumentale quali, ad esempio: autobus, autocarri, autoveicoli per i trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, i mezzi d'opera e gli autoveicoli ad uso speciale.

In merito alla categoria specifica degli autocarri, è stato emanato un decreto in base al quale, facendo riferimento ad alcuni elementi tecnici indicati sulla carta di circolazione, si può determinare se si tratta effettivamente di autocarro o di automezzo che, nonostante adattamenti, è idoneo al trasporto di persone e, pertanto, soggetto agli ordinari limiti di deduzione.

- i veicoli previsti dall'articolo 164, comma 1, lettera a), del TUIR:

- i veicoli con utilizzo esclusivamente strumentale nell'attività propria dell'impresa (esempio i veicoli utilizzati dalle autoscuole, dalle imprese di autonoleggio anche con conducente, le navi e gli aeromobili utilizzati rispettivamente da imprese marittime e compagnie aeree);
- i veicoli adibiti ad uso pubblico, cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.

Per quanto riguarda gli automezzi utilizzati da:

- agenti e rappresentanti di commercio;
- agenti assicurativi;
- promotori finanziari

independentemente dalla forma giuridica adottata per l'esercizio dell'attività di impresa, risulta confermata la disciplina vigente prima dell'approvazione del D.L. 262/2006 con le limitazioni previste dal D.L. 223/2006 e cioè:

- non è più consentita la deducibilità dell'ammortamento anticipato per gli automezzi con efficacia già per le quote di ammortamento riferite al 2006;
- la deducibilità dei canoni di leasing riferiti agli automezzi di tali soggetti è condizionata ad una durata minima del contratto pari al periodo di ammortamento del bene, cioè 48 mesi, con efficacia già riferita ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006.

DETRAIBILITA' IVA AUTOVETTURE

Il D.L. 258/2006 stabilisce una limitazione alla detrazione dell'Iva che sarà però operativa solo a partire dalla data di ottenimento dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

Ciò significa che il diritto alla detrazione dell'Iva, dal 14 di settembre in poi deve essere esercitato nel seguente modo:

- secondo i principi generali stabiliti dal D.P.R. 633/1972, per gli acquisti effettuati sino alla "pronuncia" del Consiglio dell'Unione Europea;

A partire dal 14 settembre 2006, gli unici limiti alla detraibilità dell'Iva sono quelli stabiliti dall'articolo 19 del D.P.R. 633/1972:

- principio generale: è detraibile l'imposta assoluta o dovuta in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione;
- deroghe: NON è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni afferenti operazioni esenti o, comunque, non soggette ad imposta;

per i beni e servizi "promiscui", ossia utilizzati in parte per operazioni non soggette all'imposta, la detrazione non è ammessa per la quota riferita a tale utilizzo e l'ammontare va individuato con criteri oggettivi.

Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte per fini estranei all'attività aziendale, ossia per scopi privati o personali;

pro rata di detrazione: per i contribuenti che esercitano sia attività che danno diritto alla detrazione, sia attività esenti, il diritto alla detrazione spetta in base al cosiddetto pro rata, ossia il rapporto tra operazioni totali (imponibili più esenti), così come calcolato ai sensi dell'articolo 19-bis.

Due possibili soluzioni alternative sono le seguenti:

- individuare una percentuale di utilizzo aziendale e detrarre l'imposta sull'acquisto e le spese di gestione secondo tale misura (ad esempio il 50%);
 - detrarre integralmente l'imposta all'atto dell'acquisto e effettuare la rettifica della detrazione in sede di dichiarazione annuale.
- secondo la percentuale che sarà individuata a seguito della suddetta autorizzazione per gli acquisti effettuati successivamente.

STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate del prof. Paolo Latella

Perizie legali informatiche - Consulenze Enti Pubblici - Editoria elettronica scolastica - Tecniche multimediali -
Predisposizione informatica di studi commerciali e legali - Realizzazione siti pubblicitari su Internet



STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate

del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

STUDI DI SETTORE

Il D.L. 223/2006 ha esteso il campo di applicazione degli studi di settore, applicando ai contribuenti in contabilità ordinaria il regime dettato esclusivamente per i contribuenti in contabilità semplificata: per tutte le categorie di contribuenti è ora possibile procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore quando i ricavi non dichiarati non sono congrui rispetto a quelli calcolati da Ge.ri.co anche per un solo periodo di imposta.

ARTICOLO 10, COMMA 1, LEGGE 8 MAGGIO 1998 N. 146

VECCHIO REGIME	NUOVO REGIME
Gli accertamenti basati sugli studi di settore, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo di imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo	Gli accertamenti basati sugli studi di settore, sono effettuati nei confronti dei contribuenti qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli Studi stessi.

Pertanto gli studi di settore assumono una maggiore rilevanza ai fini degli accertamenti e conferiscono una maggiore efficacia allo strumento in fase applicativa.

Parrebbe cioè in pratica che fosse sufficiente il semplice scostamento per legittimare l'applicazione degli studi di settore e, quindi, motivare in modo legittimo l'avviso di accertamento, azzerando così il requisito preventivo della grave incongruenza.

La GRAVE incongruenza che rende legittima l'applicazione degli studi di settore sarebbe pertanto rappresentata dal semplice scostamento, indipendentemente dalla relativa entità.

Ampliamento dei soggetti interessati:

- è stato elevato il limite massimo dei ricavi/compensi per l'esclusione dagli studi di settore che passa da € 5.164.568,99 ad € 7.500.000,00;
- viene previsto ora l'assoggettamento agli studi di settore dei contribuenti con un periodo di imposta diverso da 12 mesi. Infatti l'articolo 10, comma 1) della Legge 146/1998 risulta ora così formulato: "Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 62 sexies del decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo. Tale norma risulterà applicabile anche alle situazioni di modifica dell'esercizio sociale (da solare ad infrannuale, e viceversa) per attività già in corso.

Cause di inapplicabilità:

- qualora vengano dichiarati ricavi o compensi di ammontare superiore ad euro 7.500.000,00;
- inizio dell'attività. Sono invece applicabili gli studi di settore nel caso in cui l'inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto avvenga entro 6 mesi dalla data di precedente cessazione, nonché quando l'attività costituisca una mera prosecuzione di quella svolta da altri soggetti (situazione che si ravvisa in caso di affitto/ cessione/ conferimento d'azienda, scissione, fusione anche parziale);
- cessazione dell'attività nel periodo di imposta;
- non normale svolgimento dell'attività nel periodo di imposta;

Limitazione agli accertamenti presuntivi per i contribuenti virtuosi

La Legge Finanziaria, introducendo il nuovo comma 4-bis all'articolo 10 della Legge 146/1998, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01 gennaio 2007, sono preclusi gli accertamenti di tipo analitico presuntivo nei confronti dei contribuenti che sono:

- congrui al risultato di Ge.ri.co – anche per adeguamento in dichiarazione;
- coerenti in relazione ai nuovi indicatori economici previsti;
- a condizione che non siano irrogabili sanzioni, nei confronti dei suddetti soggetti, per omessa o infedele dichiarazione, oppure per indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non esistenti.

L'Amministrazione finanziaria non potrà effettuare accertamenti – con conseguenti liquidazioni di maggiori imposte, interessi e sanzioni) sulla base di presunzioni semplici di tipo analitico - induttivo nei confronti dei contribuenti congrui qualora l'ammontare delle attività non dichiarata, con un massimo di € 50.000,00, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate del prof. Paolo Latella

Perizie legali informatiche - Consulenze Enti Pubblici - Editoria elettronica scolastica - Tecniche multimediali -
Predisposizione informatica di studi commerciali e legali - Realizzazione siti pubblicitari su Internet



STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate

del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

Esempio numero 1: periodo di imposta 2007.

Contribuente che ha dichiarato ricavi per € 1.250.000.

A seguito di accertamento analitico – presuntivo vengono contestati maggiori ricavi per € 150.000.

In tale ipotesi il contribuente è accertabile in quanto i maggiori ricavi, pure essendo inferiori al 40% (1.250.000 x 40% = 500.000 €) rispetto a quelli dichiarati, sono superiori ad € 50.000,00.

Esempio numero 2: periodo di imposta 2007.

Contribuente che ha dichiarato ricavi per € 70.000.

A seguito di accertamento analitico – presuntivo vengono contestati maggiori ricavi per € 30.000.

In tale ipotesi il contribuente è accertabile in quanto i maggiori ricavi sono superiori al 40% di quelli dichiarati (70.000 x 40% = 28.000 €) anche se, risultano inferiori al limite di € 50.000.

40% dei ricavi o compensi dichiarati.

In definitiva la soglia del 40% opera solo per i contribuenti che realizzano un volume di ricavi o compensi inferiore a 125.000 € dato che il 40% di 125.000 € è 50.000 €.

Limiti pratici al regime di agevolazione per i contribuenti virtuosi

Tale agevolazione:

- 1) opera solo in relazione alle rettifiche presuntive e non, invece, anche nel caso di rettifiche analitiche pure, con la conseguenza che, ogni tipo di accertamento di tipo documentale potrà essere effettuato dal fisco SENZA alcuna limitazione.
- 2) opera solo dopo che i ricavi del soggetto d'imposta sono stati stimanti congrui dallo studio di settore (ed è necessaria anche la coerenza degli indicatori economici di nuova generazione);
- 3) è rappresentata da un limite, inteso in senso assoluto, pari ad € 50.000,00 che riveste un discreto interesse solo per i piccoli contribuenti.

Inasprimento delle sanzioni applicabili nel caso di dichiarazioni infedeli

E' stata introdotta una maggiorazione del 10% della sanzione ordinaria, nel caso in cui il contribuente ometta di comunicare i dati inerenti gli studi di settore o, li comunichi non correttamente.

Tale maggiorazione, troverà applicazione solo nei casi in cui, all'errata od omessa indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (oltre al caso di indicazione di cause di inapplicabilità ed esclusione non esistenti) emerga, dalla rielaborazione della dichiarazione da parte di Ge.ri.co. con i dati corretti, un'infedeltà superiore dal punto di vista QUANTITATIVO, in termini di maggiori ricavi – cioè di reddito di impresa – al 10% dei dati originari.

Le nuove norme in tema di sanzioni trovano applicazione con riferimento alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007.

Indicatori di normalità economica

Sono stati introdotte tre tipologie di nuovi indicatori:

- indicatori di normalità economica atti ad individuare i ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Questi indicatori interessano la generalità dei soggetti NON esclusi dagli studi di settore e verranno applicati in via transitoria sino all'elaborazione e revisione degli studi di settore. E' necessario un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria in quanto non è chiaro se l'applicazione di tali indicatori sia da considerarsi fino alla prima revisione degli studi oppure sia da considerarsi come una modalità di adeguamento INDIRETTO di ogni studio tra una revisione e la successiva.
- Indicatori di normalità economica atti a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Questi indicatori sono rivolti in modo specifico ai contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore. Sempre per le medesime finalità, è stata prevista la possibilità che in ipotesi di NON applicazione degli studi di settore quali:
 - cessazione dell'attività;
 - liquidazione ordinaria;
 - non normale svolgimento dell'attività,venga richiesta comunque la compilazione dei modelli allegati alla dichiarazione (in tale modo è come se, i contribuenti che si trovano in tali situazioni fossero soggetti agli studi di settore).

STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate del prof. Paolo Latella

Perizie legali informatiche - Consulenze Enti Pubblici - Editoria elettronica scolastica - Tecniche multimediali -
Predisposizione informatica di studi commerciali e legali - Realizzazione siti pubblicitari su Internet



del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

- Indicatori di coerenza specificamente previsti per il primo periodo di imposta di esercizio dell'attività delle società di capitali per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività stessa.
L'applicazione di tali indicatori, che dovranno essere approvati ENTRO FINE FEBBRAIO 2007, avrà decorrenza dal **periodo di imposta in corso al 31/12/2006.**

RICHIESTA PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MODELLO F24

I soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni – ex art. 17 del Dlgs 241/97 - per importi superiori ad € 10.000,00 devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quello in cui intendono effettuare la compensazione.

Qualora entro il 3° giorno successivo a quello di comunicazione l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio – assenso".

Il nuovo adempimento NON è immediatamente operativo poiché è necessaria l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per definire la procedura di richiesta preventiva.

La norma sembra lasciar trasparire anche la possibilità di introdurre il nuovo meccanismo anche progressivamente, cioè per tipologia di contribuenti ovvero per tutti i tributi compensabili.

DATI DEI FABBRICATI E ICI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007 (modello UNICO e 730) dovrà essere indicato SOLO l'importo dovuto ai fini Ici per l'anno d'imposta 2006.

Viene, inoltre, disposto che dal prossimo anno - dichiarazioni presentate nel 2008 per l'anno di imposta 2007 – nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti persone fisiche e dai soggetti diversi dalle società di capitali, venga indicato l'importo dell'Ici versato per l'anno precedente. In tali dichiarazioni, dovranno essere esposti per ogni immobile, oltre all'indirizzo, i relativi dati catastali (codice del comune, foglio, sezione, particella e subalterno); gli stessi dati dovranno essere riproposti negli anni successivi solo in caso di variazione relativa anche a uno solo dei fabbricati.

Per quanto riguarda i soggetti previsti dall'articolo 73 comma 1, lettere a) e b) del Tuir – Spa, Srl, Sapa, Società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali – viene disposto che le dichiarazioni presentate dovranno contenere tutte le indicazioni utili ai fini Ici; gli elementi da indicare saranno individuati con decreto. Tali dati dovranno essere riproposti negli anni successivi solo in caso di variazione relativa anche a solo una di essi.

Il controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR 600/1973 riguarderà anche il versamento dell'Ici nell'anno precedente, il cui esito sarà trasmesso al Comune competente.

TRACCIABILITA' DEI COMPENSI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Per quanto riguarda il reddito professionale, opera una presunzione in base alla quale i prelevamenti e le riscossioni non giustificate sono convertiti in compensi non dichiarati.

I professionisti hanno l'obbligo di:

- incassare gli onorari significativi per il tramite di strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, o altre modalità di pagamento bancario, postale nonché elettronico);
- fra transitare per il tramite di un conto corrente bancario o postale ogni movimento finanziario. E', inoltre, obbligatorio utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali nell'ambito dell'attività professionale, conti sui quali devono confluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali devono essere effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

LIMITE DEI COMPENSI INCASSATI IN CONTANTE

IMPORTO	FINANZIARIA 2007: DECORRENZA
Euro 1.000,00	Dal 12 Agosto 2006 al 30 Giugno 2008
Euro 500,00	Dal 01 Luglio 2008 al 30 Giugno 2009
Euro 100,00	Dal 01 Luglio 2009

Un Decreto Ministeriale potrà individuare alcune tipologie di clienti, con riferimento ai quali sarà consentito derogare ai sopra citati limiti.



STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate

del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Con l'intento di uniformare le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle relative al reddito d'impresa, è nuovamente modificato l'articolo 54, TUIR, come di seguito sintetizzato:

- la deducibilità delle minusvalenze è ammessa soltanto se sono derivati dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento di beni strumentali; è soppresso il riferimento alle minusvalenze da autoconsumo, che divengono pertanto indeducibili;
- relativamente agli **immobili strumentali** per l'esercizio dell'attività è previsto che:
 - sono **ammortizzabili** in base ai coefficienti ministeriali;
 - danno luogo a **plusvalenza/minusvalenza** in caso di cessione, risarcimento, ecc.;
 - i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia una **durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni;**
 - le quote di ammortamento ed i canoni di leasing **NON sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l'immobile e di quello pertinenziale**, secondo quanto stabilito per le imprese dall'articolo 36, commi 7 e 7 – bis, DL n. 223/2006;
 - le spese di **ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione**, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui afferiscono (cosiddette spese non incrementative) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti all'1/1; l'eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi di imposta successivi.

Le citate disposizioni concernenti la deduzione dell'ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati **dall'1.1.2007 al 31.12.2009**. In tale periodo, **la deduzione è ridotta ad un terzo**.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi introdotto dal D.L. 223/2006 NON sostituisce quello di certificazione fiscale dei corrispettivi e, pertanto, resta fermo l'obbligo di emettere gli scontrini e le ricevute fiscali per tutti i contribuenti interessati, fatto eccezione per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale così come definite dal comma 430 della Legge 311/2004.

L'**obbligo** dell'invio telematico **decorrerà dalla data progressivamente individuata per singole categorie di contribuenti**, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 01 giugno 2008 e NON PIU' DAL 01 GENNAIO 2007.

I misuratori fiscali immessi sul mercato a partire dal 01 gennaio 2008, le cui spese di acquisizione saranno INTEGRALMENTE deducibili nell'esercizio in cui saranno sostenute, non dovranno essere sottoposti a verifica periodica.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Sia l'elenco clienti che l'elenco fornitori sono ritenuti validamente presentati anche qualora il contribuente indichi la partita Iva in luogo del Codice Fiscale.

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Introdotta una franchigia per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità delle insegne di esercizio. Con un Decreto apposito potranno essere individuate le attività per le quali l'imposta di pubblicità è dovuta per la superficie eccedente i 5 mq.

EDILIZIA : ENTRA IN VIGORE IL MECCANISMO DEL "REVERSE CHARGE" PER I SUBAPPALTI

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato del 12/10/2006, aveva rinviato a data da stabilirsi (data di autorizzazione da parte della Commissione Europea) l'entrata in vigore (che in origine doveva avvenire il 12 ottobre 2006) delle disposizioni previste dall'art. 35, c. 5, D.L. n. 223/2006, che istituiscono il meccanismo dell'IVA in "reverse charge" per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

Tuttavia, la Finanziaria 2007 (comma 44), modificando il comma 6 dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972, prevede l'immediata entrata in vigore (dal 1° gennaio 2007) di tali disposizioni, ma limitatamente ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile (come peraltro confermato dalla Circ. Ag. Entrate n. 37/E del 29/12/2006).

- ✓ prestazioni soggette : tutte le operazioni di subappalto poste in essere dai contribuenti la cui attività economica (codice attività) rientra nella sezione F della Tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0);
- ✓ esclusioni : società consortili; operazioni rese dai contribuenti che si avvalgono del regime di franchigia Iva; forniture di beni con posa in opera; prestazioni d'opera intellettuale.

STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate del prof. Paolo Latella

Perizie legali informatiche - Consulenze Enti Pubblici - Editoria elettronica scolastica - Tecniche multimediali -
Predisposizione informatica di studi commerciali e legali - Realizzazione siti pubblicitari su Internet



STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate

del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

Ai fini pratici, per quanto riguarda il meccanismo del “reverse charge”, si ricorda che il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dell’iva (ai sensi dell’art. 17, c. 6, D.P.R. n. 633/1972), mentre il committente dovrà integrare tale fattura (indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta) ed annotarla sia nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che nel registro degli acquisti.

AUTOTRASPORTO : FINE DEL REGIME TRANSITORIO PER L'ISTITUZIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE

Il Ministro dei Trasporti, con Nota n. prot. 59857 R.U. del 06/12/2006, ha reso che il 15 gennaio 2007 termina il regime transitorio (ex Circ. prot. n. 1110/MOT1 del 22/12/2005) previsto per l’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione. Pertanto, a partire da tale data, non sarà più ammessa la circolazione dei veicoli, immatricolati dopo il 1° maggio 2006, muniti di tachigrafo digitale se sullo stesso non saranno state preventivamente eseguite le necessarie operazioni di taratura, effettuabili presso uno degli ormai numerosi centri tecnici autorizzati.

DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI

Anche per il 2006 la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista dall’articolo 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, è riconosciuta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa. La deduzione spetta nel limite del 35% dell’importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI

E’ prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. omologato ai sensi della Direttiva 91/952/CEE.

In particolare le somme versate nel 2006 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2007 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

NOVITA’ IRAP

E’ disposta l’introduzione nell’11, D.Lgs n. 446/97 di **nuove deduzioni**, in aggiunta a quelle già esistenti.

In particolare per tutti i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni ed imprese operanti in concessione ed a tariffa in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque, raccolta e smaltimento rifiuti) è **deducibile**:

- un importo pari ad **€ 5.000,00** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato**;
- un importo pari ad **€ 10.000** su base annua **per ogni lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo di imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **i contributi assistenziali e previdenziali** relativi a **lavoratori a tempo indeterminato**.

Le nuove deduzioni sopra esaminate **sono ragguagliate** ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di part-time (anche verticale e misto).

Sono confermate le deduzioni:

- pari ad € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a € 181.000;
- pari ad € 2.000 per dipendente, **su base annua**, per i soggetti i cui componenti positivi del valore della produzione sono pari o inferiori ad € 400.000;
- per incremento della base occupazionale di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies (c.d. bonus occupazione).

Ai sensi del nuovo comma 4-sexies, la deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate di cui al comma 4-quinquies è ulteriormente incrementata per le **lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato** (Regolamento CE n.2204/2002).

Il comma 4-septies stabilisce per ciascun dipendente:

- l’importo delle deduzioni **non può eccedere l’ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro**;
- l’importo delle deduzioni di cui al comma 1, lett.a), nn. 2,3 e 4 (ossia € 5.000/10.000 per dipendente ed ei contributi previdenziali) è alternativa a quelle stabilite nei commi 4 – bis, 4 – quater, 4 – quinquies e 4 – sexies.

L’utilizzo della nuova deduzione pari ad € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato e quella relativa ai contributi previdenziali è subordinato all’autorizzazione comunitaria; a decorrere dal febbraio 2007 spetta nella misura del 50% e da luglio 2007 per l’intero ammontare.

La nuova deduzione pari ad € 10.000, relativa ai lavoratori a tempo indeterminato, non è subordinata all’autorizzazione comunitaria e spetta a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l’intero ammontare.

E’ infine stabilito che l’**acconto IRAP 2007** può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella ottenuta **applicando le nuove deduzioni**.

STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate del prof. Paolo Latella

Perizie legali informatiche - Consulenze Enti Pubblici - Editoria elettronica scolastica - Tecniche multimediali -
Predisposizione informatica di studi commerciali e legali - Realizzazione siti pubblicitari su Internet



STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate

del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

OBBLIGO DI RITENUTA PER IL CONDOMINIO

E' stato introdotto il nuovo articolo 25-ter nel D.P.R. 633/1973 che prevede che il **condominio** sia **tenuto ad operare** una **ritenuta d'acconto del 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti** per prestazioni relative a contratti di appalto e opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa anche se di natura occasionale ex art.67, comma 1, lettera i), del TUIR.

DETRAZIONE 36% - IVA 10% RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

E' **prorogata anche per il 2007**, nella misura del **36%**, la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Il limite della spese agevolabile per tale anno è fissato in **€ 48.000 per unità immobiliare** oggetto di intervento.

Alle **prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio**, così come definiti dall'articolo 31, Legge 457/78, effettuati sui **fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007** è estesa l'applicazione dell'**aliquota IVA del 10%**.

Per poter beneficiare della detrazione in esame e dell'aliquota IVA ridotta è necessario che nella fattura sia **esposto distintamente il costo riferito alla manodopera**.

Non è riproposta la possibilità di usufruire dell'incentivo fiscale in esame anche da parte dei soggetti **acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia** da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

DETRAZIONE/DEDUZIONE IRPEF PER ACQUISTO DI MEDICINALI

A decorrere **dall'01.07.2007** è previsto che, ai fini della detrazione/deduzione IRPEF per l'acquisto di medicinali deve essere certificato da **fattura o da scontrino fiscale** contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del **codice fiscale del destinatario**.

Fino al **31.12.2007**, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il **codice fiscale** può essere aggiunto a mano sullo scontrino **da parte dell'interessato**.

In caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta medica, questa non può essere utilizzata, tranne il caso che la prestazione venga pagata per intero.



STUDIO Soluzioni Informatiche Personalizzate

del prof. Paolo Latella

Iscritto all'Albo dei Periti e degli Esperti - C.C.I.A.A. di Lodi

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi

Viale Pavia n. 28 A – 26900 Lodi (Italia) P.IVA 12697730153

Tel. e fax 0371-34629 Cell. +39 3386389450 fax urgenti +39 363386389450

Url: www.studiosip.it e-mail: info@studiosip.it paolo.latella@alice.it skype: signorscott

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con riguardo agli iscritti alla GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti è previsto un aumento dell'aliquota contributiva, che viene fissata:

- al **19,50%** per il 2007
- al **20%** per il 2008

Dal tenore letterale della disposizione in esame è possibile desumere che non è più prevista la distinzione fra artigiani e commercianti. Dovrebbe rimanere in vigore l'aumento di un punto percentuale per i redditi rientranti nella seconda fascia.

Dal 01.01.2007 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS è stabilita nelle seguenti misure:

SOGGETTI	Aliquote 2006	Aliquote 2007
Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta	10%	16%
NON iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie:		
• primo scaglione (fino ad € 39.297)	18,20%	23% (*)
• secondo scaglione (da € 39.297 ad € 85.478)	19,20%	23% (*)
Titolari di pensione diretta (anzianità, invalidità, vecchiaia)	15%	16%

(*) A tale percentuale si deve aggiungere lo 0,50% a titolo di maternità

E' infine prevista una sorta di clausola di salvaguardia in base alla quale il predetto contributo NON può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal "lavoratore" superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota contributiva. A tale fine si deve fare riferimento al compenso netto mensile già riconosciuto all'01.01.2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero al compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.

Lodi, 26 gennaio 2007

Cordialmente.

In fede
prof. Paolo Latella

